

## ***Il patto di famiglia ed ipotesi di applicazione (\*)***

### *Premessa*

L'introduzione, nel nostro ordinamento, di una disciplina del patto di famiglia con la legge 14 febbraio 2006, n. 55, è l'esito ultimo di un'iniziativa legislativa che prese le prime mosse alla metà degli anni '90, a seguito di una raccomandazione della Commissione dell'Unione europea del 7 dicembre 1994 sulla successione nelle piccole e medie imprese, volta a favorire - attraverso il superamento del divieto dei patti successori o, quantomeno, attraverso la previsione, accanto a tale divieto, di una disciplina specifica e più permissiva nei confronti dell'autonomia privata concernente l'impresa - il passaggio generazionale nell'ambito delle imprese di tipo familiare, soprattutto se di piccola o media dimensione secondo i parametri comunitari (Tassinari).

Il patto di famiglia consente, quindi, all'imprenditore/disponente – che tema che all'apertura della sua successione si determini la frammentazione della propria impresa – di stipulare un contratto con il quale trasferisce il bene produttivo (l'azienda, o le quote o le azioni) ad uno o più discendenti assegnatari (Bonilini).

Nonostante la collocazione (il capo V bis del Titolo IV del libro II), e nonostante la stretta attinenza al fenomeno successorio (essendo evocati, nella disciplina, i legittimari, la riduzione, la collazione) non si tratta di un istituto di diritto delle successioni *mortis causa*, dato che gli effetti traslativi del bene produttivo si verificano sin dal momento della stipulazione, con conseguente sottrazione alla futura comunione ereditaria (Caccavale, Bonilini, Vitucci, Gazzoni. Diversamente Sicchiero che vi rinviene una causa successoria).

V'è subito da rilevare come

a) da un lato, la finalità del patto di famiglia risiede nell'auspicio di favorire, tramite tale nuovo istituto, e rispetto a quanto accadeva alla luce dei principi e degli spazi riconosciuti all'autonomia privata prima della legge del 2006, il passaggio generazionale delle imprese di tipo familiare;

b) dall'altro, che l'istituto giuridico che viene evocato come ostacolo per raggiungere l'obiettivo è individuato nel divieto di patti successori, presente, con deroghe più o meno significative a seconda dei casi, nella maggior parte degli ordinamenti degli Stati membri dell'Unione europea.

Invero, come si è correttamente evidenziato (Tassinari), l'obiettivo di favorire il passaggio generazionale delle imprese di tipo familiare, costituite sia in forma individuale sia in forma societaria, sembra incontrare ostacoli non solo e non tanto nel divieto dei patti successori, o meglio nei tre autonomi divieti sanciti dall'art. 458 c.c., ma anche e soprattutto nel complessivo assetto del libro secondo del codice civile, e in particolare nelle norme poste a tutela dei legittimari e nel principio di unitarietà della successione con riferimento al momento di apertura della stessa, secondo cui ogni valutazione in ordine ai successibili ed ai conteggi a vario titolo dovuti per definire tra questi il procedimento successorio e divisionale, si riferisce necessariamente a quel

momento, dovendosi considerare in riferimento a essa data anche il valore di tutti i beni che sono stati donati direttamente o indirettamente in vita dal *de cuius*.

L'ostacolo per una piena realizzazione dell'obiettivo del passaggio generazionale delle imprese risiede dunque in un complesso di norme ed istituti successori, del quale i divieti di cui all'art. 458 c.c. costituiscono una sola parte, per di più scarsamente significativa.

L'imprenditore che intende trasferire la propria azienda o la propria partecipazione sociale ad uno o più discendenti prima dell'apertura della successione e con effetti immediati, o comunque non collegati alla propria morte, infatti:

- non trova ostacolo nel divieto di disporre *mortis causa* con strumenti diversi rispetto al testamento (divieto dei patti successori istitutivi), essendo il proprio specifico interesse quello, appunto, di disporre immediatamente;

- non trova ostacolo nel divieto che i propri familiari dispongano dei beni che costituiranno oggetto della futura successione di esso imprenditore (divieto dei patti successori dispositivi), perché è lui stesso l'artefice di ogni atto dispositivo destinato alle predette finalità;

- non trova ostacolo, infine - pure dovendosi ammettere che quest'ultimo divieto, nella modalità, stabilita dall'art. 557, comma 2 c.c., del divieto di rinunciare all'azione di riduzione finché è in vita il donante, è, tra i tre divieti dell'art. 458 c.c., quello che più può penalizzare l'interesse al vaglio - nel divieto che i familiari di esso imprenditore rinuncino ai diritti che potranno derivare loro, in quanto legittimari, sulla futura successione (divieto dei patti successori rinunciativi): l'intenzione dell'imprenditore, invero, non è, il più delle volte, quella di togliere agli altri, bensì quella, concettualmente autonoma seppure fonte a posteriori di possibili disparità di trattamento tra i successibili ed anche di possibili lesioni della legittima, laddove almeno il bene produttivo rappresenti la parte preponderante del patrimonio dell'imprenditore, di garantire la stabilità dell'azienda trasferita alla generazione successiva (Tassinari).

Già queste considerazioni valgono, a mio avviso, a ridimensionare fortemente il significato della modifica dell'art. 458 ("Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti...") perché lo strumento che con la legge del 2006 si è introdotto nel nostro ordinamento, il patto di famiglia, non è un patto successorio (Gazzoni; Bonilini, Mascheroni, Caccavale).

Si è autorevolmente rilevato come il non assoggettamento a collazione o riduzione, previsto dall'art. 768-*quater*, comma 4, c.c. è bensì effetto qualificante del contratto, ma legale e non già pattizio, del tipo rinunciativo. Egualmente è a dirsi per la possibile rinuncia alla liquidazione *ex art. 768-*quater**, comma 2, c.c., che dà luogo a un'attribuzione *inter vivos* in favore del discendente, causalmente giustificata dai rapporti interni tra le parti, in termini di liberalità, gratuità o onerosità (estinzione di rapporto obbligatorio). Il contratto, dunque, non configura alcun patto successorio, anche perché le parti contraenti potranno liberamente accettare l'eredità dell'imprenditore o rinunziarvi quando si aprirà la sua successione, avuto riguardo ai beni relitti e a quelli donati, esclusa l'assegnazione dell'azienda o partecipazione effettuata con il contratto stesso (Gazzoni).

In tal senso può convenirsi sul fatto che esso sia fondamentalmente concorrenziale, piuttosto che al testamento, alla donazione, che poteva e può realizzare l'effetto immediatamente traslativo consentendo al contempo all'imprenditore di scegliere tra i discendenti colui o coloro che ritiene più

idonei al subentro nella titolarità dell'esercizio dell'impresa, ma non consente di realizzare l'effetto della stabilità dell'attribuzione, a causa dell'interferenza degli istituti successori (riduzione e collazione).

Lo strumento del patto assicura certezza nel trasferimento che l'imprenditore pone in essere in favore di un suo legittimario, certezza che prima della novella non poteva esser garantita: la disposizione testamentaria con cui l'imprenditore, privo di altri capienti cespiti, dispone di un proprio bene a favore di uno solo dei legittimari, con onere a carico di costui di liquidare la quota degli altri, violerebbe l'art. 735, comma 1 (Gazzoni, Bonilini, Cass. 3694/2003).

Si tratta, infatti, di un contratto, a forma solenne, con cui un imprenditore (compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare ex art. 230-bis c.c. in punto di liquidazione del diritto di partecipazione, ma non di diritto di prelazione, non esercitabile per assenza di trasferimento oneroso) trasferisce, con effetto immediato, in tutto o in parte, l'azienda e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce (nel rispetto delle differenti tipologie societarie e delle norme statutarie, in punto, ad esempio, di clausole di gradimento e di prelazione), in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti; al contempo si prevede che siano liquidati coloro i quali, ove a quel momento si aprisse la successione dell'imprenditore o del titolare delle partecipazioni, sarebbero suoi eredi legittimari, nella quota prevista nel contesto della successione necessaria di cui agli art. 536 ss. c.c. (Gazzoni).

Si è efficacemente sottolineato come il patto segna la confluenza delle due soluzioni paventate ante riforma (abolizione o ridimensionamento dei patti successori – attenuazione dell'efficacia reale della tutela dei legittimari) in un unico strumento: il superamento del principio della legittima in natura, e la conversione della riserva in diritto a un valore, resta affidata comunque a una manifestazione d'autonomia dei soggetti interessati; l'accordo che, attraverso la determinazione del complesso patrimoniale di riferimento (rappresentato, nel caso tipico, dall'oggetto dell'attribuzione disposta in favore dell'assegnatario) e la sua valutazione (intesa come stima economica), quantifica la quota di liquidazione dei non assegnatari, e può definirsi come accordo liquidativo (Amadio).

Ma ciò posto, sul piano definitorio, quanto poi alla struttura, alla natura, all'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo ed agli effetti che esso comporta sul sistema, le posizioni dottrinali appaiono estremamente variegate.

È utile ripercorrere in rassegna le principali ricostruzioni sin qui profilate dalla dottrina, verificandone le ricadute sul piano strutturale, che conducono ad esiti completamente diversi.

Proprio le diverse conformazioni del negozio, a seconda della tesi seguita, creano un'incertezza assoluta nella pratica, da cui è derivata una naturale ritrosia all'utilizzo dello strumento offerto dal legislatore.

Un'incertezza che connota, come si vedrà, anche l'effettiva stabilità delle attribuzioni operate con il patto.

Il che rappresenta un'occasione mancata non solo riguardo alla sicurezza dell'assetto della titolarità dell'azienda o delle partecipazioni sociali in capo al discendente ritenuto più idoneo, ma anche per gli strumenti che l'autonomia privata mette a disposizione delle parti nel profilo "liquidativo" della posizione degli altri legittimari.

Invero, non essendovi stata una significativa applicazione dell'istituto, per le ragioni anzidette, neppure si è potuto procedere ad un adattamento alla prestazione liquidativa prevista nel patto di quelle tecniche che l'ordinamento prevede e la prassi ha sviluppato e perfezionato e che si potrebbero manifestare in vitalizi atipici e altre prestazioni caratterizzate dalla periodicità.

Una situazione d'impasse che, ad avviso di chi scrive, potrebbe esser risolta solo con una chiara presa di posizione del legislatore, con indici decisivi in ordine alla natura divisionale o meno del patto, ed anche con riguardo a ciò che può esser oggetto del patto.

Ed invero, negli ultimi anni, sono state proposte diverse progetti di modifica dell'attuale disciplina.

### Il bene produttivo

Chi dispone è un imprenditore a titolo individuale ovvero il titolare di partecipazioni societarie.

Per l'individuazione del primo ambito è sufficiente rifarsi alla definizione di cui all'art. 2082 (chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi), non essendo viceversa rilevante l'oggetto dell'impresa (agricola o commerciale), con l'eccezione delle c.d. società di mero godimento, difettando l'organizzazione *per* l'esercizio dell'attività di impresa (e ciò sia che si tratti di azienda che di partecipazioni: Petrelli, Gazzoni, Tassinari).

Ci si chiede se la qualifica di imprenditore debba essere attuale e la destinazione all'esercizio dell'impresa sia effettiva o se l'istituto sia utilizzabile anche nel caso dell'azienda concessa in affitto all'assegnatario o a terzi.

Ebbene, con riguardo ad entrambe le ipotesi la dottrina si è espressa in senso favorevole, dato che l'assegnazione è finalizzata a che nell'immediato o nel futuro l'assegnatario possa esercitare l'attività di impresa al cui servizio l'azienda è posta (Stucchi, Fietta, Petrelli, Di Sapio, Gazzoni).

Il trasferimento dell'azienda può esser anche solo parziale (art. 768-*bis*) ed è quindi certamente legittimo che l'assegnazione tramite il patto concerna un ramo d'azienda, mentre la questione in ordine al trasferimento di una quota di comproprietà – comportante, per il caso di continuazione dell'attività da parte del disponente la costituzione di una società di fatto nella forma di snc – va esaminata a parte.

Nel caso in cui l'assegnazione riguardi partecipazioni sociali, invece, non è il disponente ma la società a rivestire la qualifica di imprenditore: il legislatore ha comunque voluto consentire il ricorso al patto di famiglia anche laddove l'impresa sia esercitata in forma collettiva, ma ciò pone il problema di verificare sino a quando lo strumento corrisponda ad interessi meritevoli di tutela e non dia luogo a elusione di principi generali dell'ordinamento.

Sono state prospettate diverse ricostruzioni.

a) Secondo la tesi più liberale, qualunque partecipazione, anche di minoranza o in qualità di socio risparmiatore, è suscettibile d'esser oggetto del patto di famiglia, interpretandosi l'espressione "titolare di partecipazioni societarie" in senso ampio: l'effetto è quello di un'applicazione

estremamente estesa dell'istituto (Fietta). In posizione analoga è chi evidenzia come, essendo la finalità della norma quella di evitare, nell'ottica della competitività del sistema economico, processi di disgregazione dei complessi produttivi, piuttosto che quella di assicurare il passaggio generazionale dell'impresa, debba ammettersi la deducibilità in patto anche di partecipazioni prive di idoneità ad assicurare il potere di gestione (Tassinari). O, ancora, chi esclude le sole partecipazioni di mero investimento del disponente (Lombardi, Inzitari). In senso critico s'è rilevato come tale lettura tradirebbe la *ratio* dell'istituto, fondata sul valore riconosciuto all'esercizio dell'attività di impresa e presterebbe il fianco a rilievi di incostituzionalità, data la diversità di trattamento fra titolari di partecipazioni e titolari di altri cespiti non suscettibili d'esser considerati nel patto (Gazzoni, Petrelli, Stucchi).

b) La tesi prevalente, più restrittiva, ritiene che oggetto del patto possano essere partecipazioni sociali tali da assicurare al disponente (e all'assegnatario) l'esercizio di poteri di gestione o di influenza sull'impresa (Lupetti, Petrelli, che limita la applicabilità del patto alle sole società personali con esclusione dell'accomandante e, nelle s.r.l., alla partecipazione maggioritaria o a quella che incorpori particolari diritti sul piano amministrativo tali da incidere significativamente sulla gestione, Gazzoni, Baralis).

c) Ad una ricostruzione più articolata perviene chi distingue sulla base del tipo societario (Stucchi) ritenendo, comunque, decisiva la qualificabilità del disponente (e dell'assegnatario a seguito del patto) come socio imprenditore il che, non essendo riscontrabile nelle società personali la figura del socio risparmiatore, porta a concludere che tutte le partecipazioni (compresa quella dell'accomandante) possano ricadere nel patto, in quanto tutti i soci sono interessati a partecipare all'attività della società e a riscuotere gli utili, piuttosto che a confidare nelle plusvalenze che l'investimento economico può generare (Stucchi). Anche per le società di capitali si ritiene decisiva la qualificazione del disponente e quindi anche dell'assegnatario come socio imprenditore, tenuto conto del fatto che spesso la s.r.l. è a carattere familiare, con un ristretto numero di soci, nessuno dei quali ha una partecipazione di maggioranza e che, con riguardo alle società azionarie, la disciplina non è applicabile solo laddove si tratti di socio risparmiatore di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, perché in ogni altra ipotesi tutti i soci sono imprenditori in quanto interessati più a partecipare all'attività di impresa esercitata dalla società che non al conseguimento delle plusvalenze dell'investimento economico effettuato (Stucchi).

Quanto ai diritti che possono essere oggetto del patto, l'art. 768 *bis* definisce il patto come quel contratto con cui "l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote". Si ritiene che, oltre alla proprietà (piena) dell'azienda o di ramo di essa o delle partecipazioni, sia possibile che il disponente trasferisca la nuda proprietà, riservandosi l'usufrutto (Ieva, Petrelli, Stucchi), che consente appunto di programmare il passaggio generazionale mantenendo l'esercizio dell'attività in capo al disponente, e ciò in quanto la legge non sembra imporre l'esercizio immediato dell'attività di impresa da parte dell'assegnatario. E si è anche ritenuto ammissibile che il disponente trasferisca la nuda proprietà al discendente assegnatario (ad esempio un nipote *ex filio*), riservando l'usufrutto ad altro discendente (ad es. il figlio) (Petrelli).

Il patto può inoltre esser condizionato, sia sospensivamente (es. condizione *si praemoriar*) che risolutivamente (deducendo in condizione l'inadeguatezza dell'assegnatario, la sua premorienza, il

mancato adempimento della liquidazione degli altri legittimari); o sottoposto a termine iniziale (ad es. coincidente con la morte del disponente) ma non finale (ove non si ammetta la proprietà temporanea, anche se la pattuizione sarebbe comunque contraria allo spirito dell'istituto perché creerebbe una cesura nella continuità dell'attività imprenditoriale); e ad esso è possibile apporre un *modus*, dato che la fattispecie si connota comunque parzialmente per una liberalità non donativa, che inciderà sul valore netto dell'assegnazione, e quindi anche sul valore che l'assegnatario dovrà imputare alla propria quota di legittima (Stucchi).

L'art. 768 *bis* prevede la necessaria compatibilità del patto di famiglia con le disposizioni in materia di impresa familiare ed il rispetto delle differenti tipologie societarie.

Con riguardo all'impresa familiare, se si esclude correttamente che la stessa sia un'impresa collettiva (il che implicherebbe il consenso di tutti i partecipanti affinché il disponente possa trasferire l'azienda ai discendenti) e si conviene sul fatto che la stessa è impresa individuale, imputabile esclusivamente all'imprenditore, appare chiaro come l'azienda sia liberamente trasferibile dal disponente, ed il profilo, pur segnalato dalla dottrina, di un eventuale contrasto con il disposto del comma 1 dell'art. 230-*bis* ("le decisioni ... inerenti alla gestione straordinaria, ... e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa") deve risolversi nel senso che la mancanza del consenso della maggioranza dei partecipanti all'impresa familiare al trasferimento dell'azienda rileva ai soli fini di una responsabilità risarcitoria dell'imprenditore verso i familiari ma non è ostativa al patto. Quanto alla previsione di cui al comma 5 dell'art. 230-*bis* ("in caso di ...trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sulla azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell' 732") essa configura un'ipotesi di prelazione propria, che presuppone prestazioni fungibili, il che non ricorre nel patto di famiglia, con la conseguenza che la prelazione non troverebbe applicazione (Stucchi; *contra* Rizzi che invece riconduce il significato della compatibilità con l'istituto dell'impresa familiare espressa dall'art. 768-*bis* proprio alla prelazione di cui al comma 5 dell'art. 230-*bis*).

Quanto alla compatibilità con le "differenti tipologie societarie" si ritiene che ciò implichi il rispetto delle regole di circolazione legali e statutarie riguardanti il singolo tipo: così, ad esempio, il trasferimento di quote di snc attuato mediante il patto di famiglia, costituendo modifica del contratto sociale, impone, in mancanza di diversa clausola contrattuale, il consenso di tutti i soci. E, sempre a titolo esemplificativo, nelle società di capitali ciò si traduce nel necessario rispetto delle eventuali regole statutarie limitative della circolazione (prelazione, che a differenza di quella prevista nella disciplina dell'impresa familiare, poc'anzi richiamata, può derogare alla regola della parità di condizioni, il che può comportarne l'operatività anche con riguardo all'ipotesi al vaglio, gradimento, intrasferibilità con il correttivo del recesso, ecc.), nonché nel rispetto delle forme di pubblicità previste.

Piuttosto è interessante sottolineare l'irrilevanza della eventuale regolamentazione pattizia della vicenda circolatoria delle partecipazioni *mortis causa*, dato che questa assume rilievo in caso di morte del socio mentre nel patto di famiglia il trasferimento è da subito efficace.

## Causa e struttura del patto di famiglia.

### A) Le tesi del patto di famiglia come negozio tipico a sé stante

Secondo una prima impostazione, dalla stessa relazione al disegno di legge si desume che il patto di famiglia è un “nuovo negozio giuridico”, quindi un negozio tipico, che rifugge ad una qualificazione come divisione, donazione o altro, con effetti traslativi immediati e nel quale sono presenti profili di liberalità indiretta, come tale soggetta astrattamente a collazione e riduzione. La causa del negozio sarebbe mista o complessa, perché accanto alla causa di liberalità che contraddistingue il trasferimento in favore dei discendenti, è presente un’ulteriore funzione, rappresentata dalla necessità di attribuzioni patrimoniali in favore dei legittimari con finalità liquidative o tacitative dei loro diritti di legittima, salvo loro rinuncia.

Quindi la struttura del patto presupporrebbe un duplice ordine di attribuzioni: un’attribuzione, con funzione liberale dall’imprenditore al discendente; delle attribuzioni (eventuali, perché i legittimari potrebbero rinunciare ai loro diritti di legittima) a favore di coloro che sarebbero legittimari se al momento della stipulazione del patto s’aprisse la successione.

Riguardo a queste ultime, peraltro, si è rilevato come l’art. 768 *quater* terzo comma non individui il soggetto che le effettua, e che vi sono degli indizi testuali, teleologici e sistematici che indicherebbero che il soggetto che liquida debba essere lo stesso imprenditore, con un carattere distributivo-attributivo analogo a quello previsto per la divisione fatta dal testatore: d’altronde, solo in tal senso si potrebbe spiegare l’imputazione di tali assegnazioni alla quota di legittima e la non assoggettabilità a riduzione e collazione. Poiché, infatti, un *animus donandi* non può essere presente nell’assegnatario dell’azienda, nel quale manca certamente la spontaneità, e presupposto per l’imputazione alla legittima nonché per (l’esclusione dal)l’assoggettamento a riduzione e collazione è che si tratti di una donazione o di una disposizione testamentaria, è necessario concludere che colui che effettua le assegnazioni a scopo liquidativo sia lo stesso imprenditore (Lupetti).

*A tale ricostruzione si replica che, mentre la liquidazione dei legittimari deve necessariamente avvenire con beni provenienti dal patrimonio del discendente assegnatario (eventualmente ricorrendo a finanziamenti bancari) ex art. 768 quater, comma 2, i beni assegnati ai legittimari di cui al comma 4 dello stesso art. 768 quater sarebbero attribuzioni non già liquidatorie e necessarie, ma meramente eventuali, compiute dall’imprenditore e come tali soggette a imputazione all’apertura della successione. In tale ultima prospettiva, i motivi di tali assegnazioni possono essere i più vari, ma il legittimario ricava dall’assegnazione un duplice vantaggio in termini giuridici, perché se esse vanno pure imputate alla legittima, il valore di riferimento è quello ad esse attribuite in contratto, di regola inferiore a quello effettivo dell’apertura della successione; ed inoltre perché anche tali assegnazioni non sono de iure soggette a riduzione e collazione (Gazzoni).*

Fra coloro che affermano che il patto abbia una causa a sé stante, in quanto presenta un profilo funzionale del tutto peculiare, si sottolinea l’inidoneità delle diverse ricostruzioni prospettate in termini sia di donazione modale che di divisione, poiché entrambi i profili – liberale e distributivo – sfumano in una funzione più ampia che è, in senso lato, liberale/produttiva/solutoria/remissoria/divisionale. Il che conduce a sostenere la variabilità della struttura del patto, che dipende dalla funzione che esso in concreto svolge (Perlingieri, Petrelli).

Sul piano strutturale, però, i risultati non sono diversi da quelli cui conducono le altre tesi “non divisionali”: il principio dell’economia degli atti e delle dichiarazioni (per cui se un effetto essenziale può essere raggiunto mediante atto unilaterale non è necessario ricorrere a fattispecie più complesse), la teoria del collegamento negoziale e la concezione procedimentale (o della fattispecie a formazione progressiva) dell’autonomia privata, elementi testuali come l’espreso riferimento alla partecipazione (che non vuol significare “esser parte” del negozio) sono tutti indici che portano a ritenere che la *minima unità effettuale* del patto si individui:

a) nel trasferimento del bene produttivo al beneficiario;

b) nella determinazione delle quote spettanti ai legittimari non assegnatari;

c) nella nascita in capo all’assegnatario e/o disponente dell’obbligo legale di liquidare i legittimari, esistenti o sopravvenuti, laddove anche il corrispondente credito nasce *ex lege*, esiste a prescindere dal consenso dei legittimari, ma diviene esigibile solo con la loro adesione (Petrelli, Perlingieri). Appare pertanto pienamente compatibile con lo schema del patto una struttura bilaterale, certamente valida, laddove la partecipazione dei legittimari è condizione e presupposto per la vincolatività nei loro confronti sul piano dell’esenzione da riduzione e collazione. In questo senso, la citata dottrina rinviene numerose conferme della natura procedimentale del patto nella disciplina, in particolare, del riconoscimento dell’azione di annullamento (art. 768 *sexies*, comma 2) al mero partecipante (non parte) e al terzo non partecipante (anche sopravvenuto). La variabilità procedimentale è data dal fatto che il legittimario non partecipante può aderire al patto con atto collegato prima dell’apertura della successione per ottenere la liquidazione della somma dovuta; ovvero esperire i rimedi di collazione e riduzione, sicché il valore del bene alienato sarà valutato secondo i criteri del tempo dell’apertura della successione; o, infine, aderirvi al tempo dell’apertura della successione, chiedendo la liquidazione della somma con gli interessi legali (Perlingieri; per la esperibilità della riduzione e della collazione da parte del legittimario non partecipante, Petrelli e Oberto).

#### B) La tesi dell’inquadramento del patto di famiglia nello schema della donazione modale (Caccavale)

Secondo una diversa impostazione, si è rilevato come l’art. 768-*bis* postuli un trasferimento a titolo gratuito dell’azienda o delle partecipazioni sociali, coerentemente con l’espressa esenzione da collazione e riduzione che presuppongono la gratuità del trasferimento: da che, in considerazione dell’obbligo posto in capo all’assegnatario del bene produttivo di liquidare i legittimari, se ne è desunta l’inquadrabilità nell’ambito della donazione modale. Proprio tale connotato porta parte della dottrina a ricondurre l’attribuzione nel concetto di donazione (Caccavale; Palazzo).

Si sottolinea come l’effetto segregativo del bene produttivo - che taluno ha ritenuto caratterizzare la causa del patto - si venga in realtà a collocare a monte della vicenda contrattuale, essendo effetto disposto dalla legge, e non sia sufficiente di per sé solo a giustificare sul piano causale l’attribuzione piena e definitiva dall’assegnante all’assegnatario, risultando viceversa la causa del negozio nel collegamento fra il risultato dell’atto e la volontà delle parti. Sicché è il momento attributivo quello centrale della fattispecie.



Si afferma, ancora, come la funzione divisionale – la traduzione delle quote di diritto in beni materiali – non spieghi il trasferimento ai quotisti di beni che a costoro già non appartengano.

L'esame della compatibilità con lo schema donativo viene quindi effettuato scomponendo l'istituto della donazione nei suoi elementi costitutivi.

La ricostruzione della causa dell'attribuzione come causa donativa non viene smentita dal fatto che il disponente, nel porre in essere l'attribuzione, sia sorretto da peculiari motivazioni (la sistemazione dei rapporti patrimoniali all'interno del gruppo familiare): l'esistenza di tale motivo non porta a configurare il patto come contratto *sui generis*, essendo il motivo compatibile con lo schema donativo (es. art. 793, sul *modus*).

Si evidenzia, poi, come mentre nel concetto di donazione sia essenziale che l'interesse che muove il donante non sia un proprio interesse di natura patrimoniale, nel patto di famiglia l'interesse personale che muove il disponente non coincide con un interesse economico, ma attiene alla sfera morale ed affettiva: se così non fosse, il negozio uscirebbe dalla sfera della donazione e per ciò stesso da quella del patto di famiglia. Mentre è certamente sussistente quella spontaneità altrettanto richiesta dall'ar. 782, posto che il titolare dell'azienda o delle partecipazioni non ha alcun obbligo – giuridico o morale - di assegnare il bene produttivo ai propri discendenti.

Quanto al profilo dell'arricchimento, il riscontro dà esito comunque positivo, ancorché l'assegnatario sia tenuto a liquidare gli altri discendenti, ma nei limiti delle quote di legittima, calcolate in termini percentuali del valore: va, infatti, escluso, secondo tale ricostruzione, che l'obbligo di liquidare assuma un valore sinallagmatico rispetto all'assegnazione, mantenendosi, quindi, la natura di donazione in capo all'assegnazione stessa, sia pur connotata per un onere a favore di terzi ovvero, nell'ipotesi in cui concretamente le parti abbiano collegato sinallagmaticamente le attribuzioni dell'assegnante e dell'assegnatario, la natura di *negotium mixtum cum donatione* a favore di terzi, con applicazione, comunque, ai sensi dell'art.809, delle norme materiali in tema di donazione (Caccavale).

Va comunque esclusa, secondo tale impostazione, una qualificazione degli altri legittimari non assegnatari in termini di parti del contratto, rispetto ai quali v'è solo un onere di convocazione da parte del disponente e del prescelto (da ciò, la conferma della struttura bilaterale). L'inadempimento di tale onere non conduce, quindi, ad invalidità del contratto o alla sua inopponibilità, ma solo legittima il soggetto escluso a contestare la quantificazione del valore della sua quota.

### C) La tesi dell'inquadramento del patto di famiglia nel contratto a favore di terzi (La Porta)

Secondo una diversa ricostruzione, nel patto di famiglia il disponente non intende né donare né trasferire, quanto *sistemare* in vita il proprio patrimonio, incidendo sulla futura successione in modo più profondo di quanto potrebbe fare con gli ordinari strumenti negoziali (La Porta).

La causa del patto è da rinvenirsi, quindi, nella trasmissione del patrimonio di impresa dal disponente al discendente ritenuto idoneo, conciliando tale interesse con quello alla soddisfazione dei diritti di legittima spettante agli eredi non assegnatari ed al coniuge: un atto causalmente tipico e non donativo, anche se alcune attribuzioni possono colorarsi di liberalità. La liberalità che è però un effetto e non la causa del contratto.

La fattispecie si connota per l'onerosità: il disponente dell'azienda/partecipazioni chiede all'assegnatario di liquidare i discendenti non assegnatari dando all'*electus* in quanto egli dia ai fratelli (La Porta, D'Ippolito).

La posizione dei non assegnatari caratterizza, infatti, l'intero programma negoziale – richiedendosi l'unitaria rilevanza causale della complessiva sistemazione patrimoniale – per una vera e propria *corrispettività*, che trova conferma nel rimedio dell'impugnativa ex artt. 1427 e ss. per il caso di mancata adesione al contratto e quindi mancata soddisfazione dei diritti di legittima.

La corrispettività non è esclusa dal fatto che mentre la prestazione avente ad oggetto il bene produttivo muove nella direzione disponente/assegnatario, le attribuzioni richieste all'assegnatario sono dirette agli altri discendenti ed al coniuge, perché ciò si realizza mediante la clausola di deviazione degli effetti favorevoli del contratto disciplinata dall'art. 1411.

Il disponente, intendendo sistemare il proprio patrimonio fra i discendenti ed il coniuge, nel disporre dell'azienda, effettua una liberalità in favore dell'assegnatario per la sola frazione di valore che legittimamente a lui resta attribuita avvenuta la liquidazione degli altri aventi diritto ed una liberalità in favore dei discendenti non assegnatari e del coniuge che li soddisfi, pur cristallizzando la pretesa successoria al momento della stipulazione del patto.

Lo schema del contratto a favore di terzi spiega quindi come i discendenti non assegnatari ed il coniuge possano imputare alla legittima quanto ricevuto dall'assegnatario dell'azienda: il terzo acquista il diritto contro il promittente nel senso che verso quest'ultimo vanta la pretesa, per effetto della stipulazione, in dipendenza causale però del contratto fra stipulante e promittente, e quindi acquistando in via immediata dallo stipulante per mezzo del promittente.

È quindi estraneo al patto di famiglia il profilo causa della donazione diretta ancorché modale, che, anche se in favore del beneficiario determinato, non può essere spiegata in termini di contratto a favore di terzo e non può dar vita ad una attribuzione patrimoniale, nella direzione donante/beneficiario, del *modus* che dia conto dell'imputazione alla legittima di quanto ricevuto dal non assegnatario e dell'esclusione dalla collazione di quanto ricevuto.

Solo lo schema del contratto a favore di terzo, che produce l'acquisto del credito in capo al terzo per effetto della stipulazione, consente di spiegare come il legittimario non assegnatario possa imputare alla legittima quanto ricevuto dall'assegnatario.

La disciplina della donazione modale, invece, non consente di giustificare come il legittimario non assegnatario acquisti il credito contro il promittente/assegnatario dal disponente senza restare un mero destinatario del beneficio economico derivante dalla prestazione a meno di non mettere in crisi la natura liberale che deve connotarla.

Inoltre, mentre al donante, nella donazione modale, viene riconosciuta l'azione per l'adempimento posto a carico del donatario, nel contratto a favore di terzo allo stipulante viene riconosciuto solo il potere di revoca o modifica, mentre è il terzo – unico creditore – a poter chiedere l'adempimento (cfr. artt. 793-1411).

Nel contratto a favore di terzo v'è dunque in capo allo stipulante un interesse alla stipulazione dello stesso, con deviazione degli effetti (ex 1411) e in capo al terzo un interesse del creditore all'adempimento della prestazione (ex 1174). Lo stipulante non ha l'azione tipica creditoria, quella d'adempimento; può agire sì per ottenere dal promittente l'adempimento verso il terzo, ma è rimedio sinallagmatico, a tutela della corrispettività.

Lo stipulante, con un unico contratto, si impegna verso il promittente affinché questi dia o faccia qualcosa, a titolo di corrispettivo di quanto ricevuto dallo stipulante, verso il terzo estraneo che acquista il credito contro il promittente ex art. 1411. Nel caso di rifiuto del terzo o di revoca dello stipulante, la prestazione del promittente resta a beneficio dello stipulante. Lo stipulante ha azione per l'adempimento autonoma a tutela del sinallagma contrattuale ex art. 1453 in caso di inadempimento del promittente verso il terzo agendo per la risoluzione, in quanto creditore sinallagmatico del promittente inadempiente al *facere* consistente nell'attuazione del rapporto obbligatorio in direzione del terzo. Il terzo acquista contro il promittente per effetto della stipula e il suo credito trova giustificazione oggettiva nella clausola di deviazione degli effetti ma è di tutta evidenza il sinallagma contrattuale intercorrente fra stipulante e promittente.

Appare, pertanto, possibile ricostruire il patto di famiglia secondo lo schema del contratto a favore di terzo (La Porta).

La circostanza che l'art. 768 *quater* preveda la doverosità della partecipazione del coniuge e di coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore ed il fatto che, ai sensi dell'art. 1411, l'acquisto del diritto da parte del terzo sia possibile solo a condizione che l'attribuzione patrimoniale deviata costituisca un *favor* non sono incompatibili con la ricostruzione proposta.

Non v'è incompatibilità con la necessaria partecipazione di tali soggetti perché le partecipazioni non sono sullo stesso piano ma si tratta di una particolare modalità cronologica diversa dal solito, giustificata dal fatto che non v'è un beneficio netto nel *favor* e che serve a rendere efficace il patto nei loro confronti: la loro volontà non attiene al contenuto del patto ma è finalizzata a consolidarne l'efficacia. Disponibile ed assegnatario danno vita al patto, le volontà dei non assegnatari consentono che operi anche nei loro confronti, producendo l'effetto della commutazione del diritto alla legittima in un credito attuale e rendendo indiscutibile fra i partecipanti quanto dedotto in contratto.

Ciò vale anche ad escludere l'assimilabilità del patto alla divisione. I partecipanti, infatti, valutano in termini di convenienza la pattuizione attributiva del credito da comparare con l'interesse all'impugnativa all'apertura della successione ex art. 768 *sexies*.

La doverosità della partecipazione vale quindi in termini di efficacia, similmente al disposto dell'art. 1173, comma 3. D'altronde il patto di famiglia non attua la causa distributiva tipica della

divisione: semmai una similitudine c'è con la divisione fatta dall'ascendente che però non ha ad oggetto una preesistente comunione.

Manca, inoltre, secondo tale ricostruzione, la funzione di apporzionamento, perché non sono compresi tutti i beni del disponente e perché la quantificazione di quanto spettante ai non assegnatari avviene in relazione alla legittima e non alla loro qualità di coeredi. Né può, per tale ragione, trovare applicazione la disciplina della lesione *ultra quantum*.

Non v'è, inoltre, nullità in caso di sopravvenienza di legittimari, ma solo facoltà di adesione.

Il significato della partecipazione del legittimario non assegnatario è quindi quella dell'efficacia. La mancata partecipazione non determina nullità o imperfezione della fattispecie genetica, ma il rischio di instabilità.

L'azione di annullamento ex art. 768<sup>sexies</sup> riconosciuta al legittimario non aderente o sopravvenuto è il compromesso fra promozione normativa delle ragioni dell'impresa ed esigenze di tutela della legittima. Ciò perché nell'annullamento vengono fatti salvi i diritti dei terzi ex art. 1445.

Il legittimario non partecipante, apertasi la successione, valuterà l'opportunità di intraprendere l'azione di annullamento o richiedere il pagamento.

In definitiva, con il patto di famiglia si produce l'effetto di sottrarre determinati beni all'azione di riduzione ed alla collazione: ed in ciò sono le ragioni di tutela dell'impresa, giacché la posizione dei terzi (rispetto all'impresa) non potrà essere travolta. D'altra parte è pur necessario tutelare il legittimario non aderente sopravvenuto, con uno strumento che permetta a costui di vedere comunque soddisfatte le proprie aspettative ove costui non intenda richiedere il pagamento: e l'annullamento, facendo salve le ragioni dei terzi, permette di contemperare le due istanze.

Dunque nel patto di famiglia:

- a) si riconosce al disponente ed all'assegnatario la piena legittimazione alla stipula di un patto valido, perfetto ed efficace *inter partes*, con la naturale proiezione effettuale esterna idonea ad investire i non assegnatari di una posizione creditoria quantitativamente corrispondente alla quota di legittima determinata sul piano temporale al momento della conclusione del patto;
- b) si evita che la "commutazione" del diritto alla legittima in diritto di credito si produca nella sfera giuridica del non assegnatario senza la sua adesione, che è coelemento di efficacia senza che ciò alteri la dipendenza causale diretta dell'acquisto dall'interesse del disponente. Il che consente di imputare alla legittima dei non legittimari quanto da questi ricevuto dagli assegnatari;
- c) si offre ai legittimari non partecipanti uno strumento di protezione – annullabilità da parte del soggetto non contraente – destinato ad operare solo dopo l'apertura della successione, consentendo l'efficace trasmissione dei beni d'impresa e lo svolgimento della relativa attività, che permette di rimuovere con minore impatto sulla circolazione gli effetti del patto rispetto a quanto avviene con riduzione e restituzione.

Deve tuttavia chiarirsi in che modo il legittimario, ricevendo per effetto della stipulazione un diritto di credito, debba imputare alla sua legittima il *quantum*, escludendo con l'adesione al patto qualsiasi

futura riconsiderazione del valore di azienda o partecipazioni e veda sacrificato il suo diritto ad esser soddisfatto nelle ragioni di legittimario con attribuzione di beni ereditari.

Ma è perfettamente legittimo, ed accade lo stesso nell'accollo, ad esempio, che all'attribuzione patrimoniale derivante al terzo per effetto della stipulazione in suo favore si possa accompagnare un aspetto anche oneroso (la commutazione della legittima in credito pecuniario), derivante dalla liberalità indiretta. L'adesione al patto consuma poi il potere di modifica e revoca dello stipulante perché vale quale dichiarazione di volerne profittare.

#### D) La tesi dell'inquadramento del patto di famiglia nello schema divisionale (Amadio)

Secondo tale ricostruzione, nel patto di famiglia si rinviene un atto *inter vivos* che mira ad anticipare, in vita dell'imprenditore (Amadio. L'idea di partenza di una anticipata successione è condivisa anche in Tondo, che giunge però a conclusioni diverse), effetti dispositivi e divisori, altrimenti destinati ad entrare in gioco nella successione *mortis causa* del disponente.

Non si conviene sulla ricostruzione che inquadra l'istituto nell'ambito della donazione modale perché la funzione non è quella di arricchire l'assegnatario, quanto, piuttosto, quella di rendere sicura e stabile la successione nell'azienda, regolando al contempo i diritti dei legittimari.

Sotto tale profilo è invece la finalità sostanzialmente divisoria che connota il patto di famiglia, l'unica, si dice, capace di cogliere i suoi molteplici profili funzionali, a costituirne la causa (Bonilini, Amadio, Gazzoni, Moncalvo, Oberto).

Si rileva come nella novella del 2006 si riconosca, attraverso uno strumento *inter vivos*, un'eccezionale anticipata rilevanza di interessi che, anteriormente alla riforma, dovevano ritenersi ad essa sottratti sino al tempo della morte: a tali interessi il patto provvede a dare compiuta e definitiva regolamentazione, consumandone in tal modo il rilievo, e segnando la tendenziale sottrazione della vicenda *ex pacto*, non solo agli strumenti ordinari di tutela di quegli interessi (riduzione e collazione), ma più radicalmente allo stesso fenomeno successorio. Ciò si realizza attraverso la conversione della legittima spettante ai non assegnatari (intesa come quota relativa alla sola massa patrimoniale assegnata *ex pacto*), da diritto a una porzione in natura dei beni attribuiti, in diritto a un credito equivalente al valore della quota di riserva, che con esso andrà a tacitarsi e il venir meno di riduzione e collazione si spiega proprio con il fatto che gli interessi a queste sottesi ricevono immediata e definitiva regolamentazione negoziale con il patto (Baralis, Amadio).

Ciò implica, anche un effetto segregativo, per cui successione anticipata e successione futura diventano fenomeni tendenzialmente non comunicanti (Amadio, Tassinari. Contra Baralis). Effetto segregativo che, pur non essendo espressamente enunciato dal legislatore, troverebbe una conferma nel disposto del comma 3 dell'art. 768<sup>quater</sup> laddove si prevede l'imputazione alle quote di legittima loro spettanti dei beni assegnati con il patto agli altri partecipanti (Tassinari).

Rispetto a tale "massa" (bene produttivo) così separata, il credito liquidativo (attribuito ai non assegnatari) deve avere ad oggetto una somma *corrispondente* al valore delle quote (art. 768-<sup>quater</sup>, 2° comma) e le attribuzioni/apporzionamenti trovano la propria causa giustificativa nel concretamento della quota di legittima relativa, per cui l'accordo liquidativo dà luogo ad una serie di

attribuzioni collegate, tuttavia, in vista di una distribuzione del valore della massa proporzionale ad altrettante quote. In tal modo si concretizzano una serie di apporzionamenti in senso tecnico, legati da un *nesso di reciproca subordinazione funzionale* che rappresentano l'essenza del fenomeno divisionale (Amadio).

Alle critiche a tale impostazione, tendenzialmente riconducibili alla mancanza di uno stato di comunione che il patto dovrebbe sciogliere, e che viceversa sorgerà solo a seguito dell'apertura della successione, si replica argomentando sia sulla collocazione topografica nel codice, immediatamente dopo la disciplina della divisione (Amadio, Bonilini); sia con il richiamo al soppresso (dal codice del 1942) istituto della divisione d'ascendente per atto tra vivi, che si connotava, appunto, per il carattere distributivo (Amadio); sia attraverso il confronto con il modello previsto dall'art. 720 (immobili non divisibili), il cui esito ultimo consiste nell'assegnazione dell'intero bene ad uno solo dei dividendi e nella liquidazione dei diritti di quota spettanti ai non assegnatari, mediante la costituzione di altrettanti crediti corrispondenti, perfettamente coincidente con il risultato del patto (Amadio).

A tali argomenti, si aggiungono quelli di coloro che vedono nella fattispecie patto di famiglia, rispetto alla divisione vera e propria, una c.d. *divisione anticipata*, riguardo ad una successione non ancora apertasi, e quindi ad una comunione ereditaria futura ed eventuale (Vitucci): in altre parole una *fictio iuris* con cui si anticipano, al momento della stipula del patto, in vista dell'attribuzione del bene produttivo e limitatamente ad esso, gli effetti che si produrrebbero in caso d'apertura della successione (Bonilini). Si tratterebbe, peraltro, di una divisione parziale, limitatamente all'azienda e alle partecipazioni sociali, il che è compatibile anche con la struttura della divisione ereditaria, che può riguardare solo una parte dei cespiti, permanendo la comunione sugli altri.

Ciò porta, peraltro, alcuni degli Autori a ritenere che tale disciplina tipizzi una nuova figura contrattuale a causa complessa, che si giova della specifica normativa contenuta negli artt. 768 *bis* e ss., ma che è riconducibile agli atti equiparati alla divisione, con applicazione, pertanto, dell'azione di rescissione per lesione (art. 764) (Bonilini).

Per altri, l'inquadramento nello schema divisionale è invece pieno: si tratta di ricostruzioni più articolate, che muovono da una rilettura dello stesso meccanismo divisorio in sede successoria (Amadio).

Attraverso un complesso *iter* argomentativo, si perviene alla conclusione per cui l'elemento della contitolarità non è sempre il presupposto dell'apporzionamento che connota l'operazione divisionale.

Tale presupposto – lo stato di contitolarità – sarebbe, infatti, insufficiente a caratterizzare la divisione: vi sono molte fattispecie codicistiche di cessazione dello stato di contitolarità che hanno luogo con strumenti diversi dalla divisione (l'accrescimento, la donazione di quote, il perimento della cosa comune, l'usucapione di essa da parte del contitolare, *ex art. 714 ecc.*) in cui manca quell'apporzionamento proporzionale alle quote tipico della divisione.

Nella vicenda successoria, poi, la preesistente contitolarità non sarebbe neppure essenziale per caratterizzare il fenomeno divisionale. Così è, ad esempio, nella divisione del testatore, che impedisce lo stesso sorgere della comunione ereditaria, ma che è comunque fenomeno divisorio.

Ebbene, proprio nella divisione del testatore, oltre a non esservi una preesistente contitolarità, si è in presenza di singole assegnazioni fra loro collegate da un nesso di reciproca subordinazione, la cui unica causa è la distribuzione per quote di un complesso patrimoniale. Lo scopo distributivo c'è, anche se manca la contitolarità. La funzione della divisione, in altre parole, può pertanto essere realizzata anche attraverso singole attribuzioni, senza un preesistente stato di comunione, purchè vi sia apporzionamento.

La tesi in esame recupera quindi la distinzione, pur profilata in dottrina, fra coeredità, intesa quale modalità della *vocazione*, ovvero dell'attribuzione del titolo a succedere, e comunione ereditaria, intesa quale momento acquisitivo del patrimonio. Il concetto di *coeredità* può quindi essere del tutto indipendente dall'idea di comunione ereditaria, individuando la coesistenza di più vocazioni a titolo universale, accettate dai destinatari. Coerede è colui che, in concorso con altri, *ha titolo* a raccogliere *l'universum ius defuncti*, indipendentemente dalle modalità che ne caratterizzeranno l'acquisto: tali modalità consisteranno, di regola, nell'instaurarsi di una situazione di contitolarità su tutte le suddette situazioni; ma se ciò, da un lato, non rappresenta un'implicazione necessaria e costante del fenomeno (co)ereditario, dall'altro, si colloca comunque su di un piano concettualmente distinto da esso. Su questo dato è possibile costruire un diverso concetto di quota: nella comunione dei diritti essa è indicativa della *misura della (con)titolarità* da riconoscersi al partecipe alla comunione ex art. 1101; nella coeredità è *l'oggetto della vocazione* ereditaria: criterio per qualificare il lascito come disposizione a titolo universale, e presupposto per l'attribuzione della qualifica di (co)erede ex art. 588.

La quota intesa come *oggetto della vocazione* ereditaria rappresenta il presupposto sufficiente e necessario all'identificazione del concetto giuridicamente rilevante di distribuzione: ovvero del profilo funzionale tipico e costante dei fenomeni divisorii. Ed accanto ad essa è possibile, allora, costruire il concetto tecnico di *apporzionamento*, rilevante in tutti quei congegni divisionali che realizzino diritti di natura successoria: un concetto che si esprime nell'*effetto dell'attribuzione* in titolarità esclusiva di determinate utilità ed esprime un *criterio di misura*, un parametro di congruità quantitativa dell'attribuzione (la proporzionalità rispetto alla quota).

È questo secondo elemento, che si manifesta nell'*interesse alla «distribuzione quotativa» di una massa patrimoniale, a costituire* il principio-cardine del fenomeno divisorio: ed allora si può affermare che ciò che risulta incompatibile con la divisione non è il *trasferimento*, ma lo *scambio*; la corrispettività, e non la traslatività, è incompatibile con la funzione distributiva. Il che giustifica la previsione normativa di fattispecie, configurate dal legislatore stesso come varianti del *genus* divisione, come il conguaglio, l'attribuzione dell'intera massa ad un coerede, con tacitazione in danaro dei diritti degli altri partecipi, ecc., nelle quali l'apporzionamento si realizza, senza dubbio alcuno, mediante un acquisto a struttura traslativa e avente a oggetto (per di più) utilità non provenienti dalla successione.

Seguendo tale ricostruzione, quindi, anche nel patto di famiglia sembrano ricorrere entrambi gli indici distintivi della funzione divisionale.

L'attribuzione ai non assegnatari del credito liquidativo corrispondente al valore della quota di legittima rappresenta, infatti, una serie di apporzionamenti in senso tecnico. In essi è presente, in primo luogo, il parametro valutativo tipico, costituito dalla quota (quella prevista, per ciascuno dei

legittimari, agli articoli 536 ss., c.c.). E anche tale quota (pur se relativa al valore dei soli beni assegnati *ex pacto*), in quanto titolo e misura di una vocazione a succedere (la c.d. vocazione necessaria), rappresenta presupposto sufficiente al riconoscimento della funzione distributiva tipica del fenomeno divisionale.

Quanto all'oggetto delle assegnazioni, esso è rappresentato, nella prima tipizzazione normativa, da un credito pecuniario, anch'esso idoneo ad assicurare il realizzarsi della distribuzione proporzionale alle quote.

Alla struttura attributiva tipica del patto (assegnazione dell'azienda e/o delle partecipazioni), si accompagna sempre un regolamento finalizzato alla distribuzione quotativa, contenuto nell'accordo liquidativo: del quale ritornano i due momenti essenziali, rappresentati dall'unica operazione di individuazione oggettiva e stima della massa di riferimento, e dall'applicazione ad essa del parametro frazionario fornito dalla quota di legittima relativa.

La circostanza che non tutti i legittimari contraenti debbono risultare necessariamente assegnatari dell'azienda non smentisce tale ricostruzione, dato che all'assegnazione preferenziale fa riscontro il diritto dei non assegnatari di ricevere utilità proporzionali alla loro quota di legittima, che altro non sono se non apporzionamenti divisionali. E neppure decisivo, al fine di negarne la funzione divisionale, è il rilievo che il momento divisionale presuppone che i legittimari siano più di due, ben potendo tale categoria al momento della conclusione del patto esaurirsi ad un solo legittimario.

### Riflessi delle diverse ricostruzioni sull'impianto del contratto e cenni alla disciplina

Le diverse ricostruzioni sin qui profilate, tutte autorevolmente sostenute così come autorevolmente criticate, presentano ovviamente dei profili critici che sono stati di volta in volta rilevati dai sostenitori delle opposte tesi.

La circostanza che alcune di esse, se non tutte, siano perfettamente sostenibili, è indice, a mio avviso, di un vizio di fondo, che è poi quello che è alla radice dello scarso seguito pratico che ha avuto l'istituto. Lasciare all'interprete l'inquadramento del patto di famiglia anche sul piano causale e strutturale vuol dire condannarlo all'insuccesso, ed è ciò che si è verificato nei primi anni di applicazione della norma. E ciò in considerazione del fatto che il profilo causale si riverbera poi sulla stessa struttura del contratto.

La scelta fra una causa divisionale e l'inquadramento nell'ambito del contratto a favore di terzo piuttosto che nella donazione modale si riflette sulla stessa individuazione dei soggetti necessariamente partecipanti al contratto.

Nel primo caso, per i sostenitori della causa divisionale e per quelli che ritengono trattarsi di un negozio tipico con attribuzioni tacitative della legittima, le parti necessarie del patto sono il disponente, l'assegnatario o gli assegnatari, e gli ideali legittimari. Il contratto ha, quindi, un carattere tendenzialmente plurilaterale, stante la tendenziale universalità della pattuizione (Delle Monache, Bonilini, Gazzoni, che parla di struttura trilaterale), o bilaterale (ove manchino legittimari e questo intervenga solo fra disponente e assegnatario (Bonilini, Bonafini, Di Mauro), la cui utilità



si rinviene comunque nella sopravvenienza di legittimari (ad es. il coniuge) cui spetterà la tutela ex art. 768 *sexies* (Bonilini).

La conseguenza dell'impostazione divisionale è quindi quella della nullità del contratto cui non partecipi taluno dei legittimari, non potendosi i legittimari non assegnatari definirsi "terzi" ma parti necessarie (Bonilini, che ritiene applicabile l'art. 28 l. not., Di Mauro, Gazzoni, Moncalvo, Ieva, Manes).

Mentre tale conseguenza è da escludere nelle altre ricostruzioni, diversamente graduandosi gli effetti della mancata partecipazione dei legittimari non assegnatari, nelle varie tesi alternative (inefficacia del patto nei confronti dei non partecipanti per Petrelli e Di Sapio; validità del patto – da riqualificare come donazione – con possibilità di esperire l'azione di riduzione o invocare l'applicazione delle regole ordinarie sulla collazione per Delfini; inopponibilità della determinazione quantitativa del valore della quota di loro pertinenza nei confronti dei legittimari non convocati per Caccavale; possibilità per i legittimari preteriti di richiedere il pagamento della somma corrispondente al valore della quota di loro spettanza per Oberto).

Il patto di famiglia è certamente atto di straordinaria amministrazione, per la cui stipula, in caso di assegnazione del bene produttivo a minore, debbono intervenire, debitamente autorizzati dal giudice tutelare, i genitori (art. 320) e, in caso di assegnazione a interdetto o inabilitato, rispettivamente il tutore e il curatore (art. 375) (Bonilini, Moncalvo, Oberto).

Anche sul piano dei requisiti formali, e ricordiamo che la forma pubblica è imposta a pena di nullità dall'art. 768-ter, l'adesione all'una o all'altra ricostruzione può portare all'applicazione o meno del disposto dell'art. 48 l. not., e quindi alla necessaria presenza dei testimoni a pena di nullità, che appare imprescindibile ove si ritenga che il patto consti in una donazione, ancorché modale (Merlo, Caccavale).

Laddove, peraltro, l'assegnazione sia disposta con un successivo contratto (art. 768-*bis* comma 2) questo dovrà comunque rivestire la forma del patto.

Ancora, con riguardo alla qualificazione del patto, se si esclude che questo dia luogo ad una donazione modale non troverà applicazione l'art. 437 c.c. ("il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante") ma solo l'art. 433 (obbligo legale di alimenti) (Bonilini).

Si può prevedere nel patto di famiglia la riserva di usufrutto in favore del disponente che trasferisce la nuda proprietà del bene produttivo (Vitucci, Ieva, Moncalvo) o, anche negando la natura di liberalità dell'assegnazione ma ammettendone comunque la natura essenzialmente gratuita, un *modus* che comporti per l'assegnatario del bene produttivo l'obbligo di assistere adeguatamente il disponente (Bonilini).

Quanto, invece, alla liquidazione delle quote dei partecipanti non assegnatari, ex art. 768 *quater*, si è già accennato al fatto che, secondo alcuni, la liquidazione può avvenire anche da parte del disponente, sebbene la tesi prevalente sia di segno opposto. Quello che preme qui rilevare è come – al di là del fatto che per determinare il valore del bene produttivo dal quale poi desumere il *quantum* spettante a ciascun legittimario si deve far riferimento al momento della stipulazione del patto e che è possibile che tale valore sia determinato da un terzo arbitratore ex art. 1349 – la soddisfazione dei

legittimari, per espresso accordo fra i contraenti, potrà avvenire anche in natura, e quindi anche attraverso prestazione periodiche suscumbibili in vitalizi atipici o in altre fattispecie simili, comunque da imputare alla quota di legittima di coloro che ne beneficiano.

La liquidazione in natura, in ogni caso, costituirà un'attribuzione che resta parte integrante del patto di famiglia, alla quale la disciplina dettata dal libro quarto del codice civile per la *datio in solutum* non potrà trovare applicazione diretta, non essendo nel caso di specie possibile, stante la contestualità ed unitarietà dell'operazione, distinguere tra momento in cui l'obbligazione liquidatoria sorge e momento in cui la prestazione viene consensualmente modificata (Tassinari).

Anche sotto il profilo della impugnabilità, se si accede alle tesi “divisionali” oltre che per i vizi del consenso e per errore (ex artt. 1427 ss., richiamati dall'art. 768-*quinquies*), con azione di annullamento che si prescrive in un anno, il patto potrà essere oggetto di rescissione per lesione *ultra quantum* ai sensi dell'art. 764 che si riferisce agli “atti equiparati alla divisione”.

Ulteriore differenza negli esiti cui pervengono le diverse ricostruzioni attiene alla portata dell'art. 768-*sexies*, rispetto al quale l'unico elemento certo pare essere quello della solidarietà passiva nell'obbligazione di pagamento fra assegnatario del bene produttivo e legittimari già liquidati

Laddove, infatti, si ritenga che causa e struttura siano divisionali, il riferimento al coniuge ed agli altri legittimari che non hanno partecipato al contratto e che al momento dell'apertura della successione possono chiedere ai beneficiari del contratto il pagamento della somma prevista dall'art. 768-*quater* maggiorata degli interessi legali non potrà che esser circoscritto ai “sopravvenuti”, cioè a coloro che abbiano acquistato la qualità di legittimario successivamente alla stipulazione (coniuge che abbia contratto le nozze dopo il patto, figli nati successivamente, figlio adottato successivamente).

Un discorso a parte va fatto per il riconoscimento del figlio naturale.

Per alcuni, a prima vista, si tratterebbe di soggetto da considerare alla stregua di un legittimario sopravvenuto, cui applicare l'art. 768 *sexies*, e quindi creditore della somma prevista dall'art. 768 *quater* maggiorata degli interessi (Moncalvo). Tuttavia, si è sottolineato come il riconoscimento di figlio naturale (al pari della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità) ha efficacia *ex tunc* dalla nascita, per cui il figlio naturale è da considerarsi tale già prima della conclusione del patto, con la conseguenza che secondo alcuni a costui spetterebbe la normale tutela riservata ai legittimari (Bonilini), mentre per altri la stessa validità del patto sarebbe messa in discussione (Gazzoni).

Diversamente, seguendo le tesi “non divisionali” è più agevole concludere per l'applicazione della norma in discorso sia a coloro che siano “sopravvenuti” nella qualità di legittimari, sia a quelli che, pur essendo legittimari al momento della stipulazione del patto, non vi abbiano comunque aderito.

Ed anche sul momento della possibile successiva “adesione” al patto, non si registra uniformità di vedute: ad esempio, nella ricostruzione del patto come contratto a favore di terzo, terzi sono sia i legittimari esistenti al momento della stipula che non abbiano voluto o potuto aderire, sia quelli cd. sopravvenuti. Ebbene, riguardo ad essi, si discute se la fonte dell'acquisto del credito da parte di costoro sia da rinvenire nella stipula del patto (il legittimario può aderire in vita del disponente, il contratto produce effetti sin dalla stipula e ne è postergata solo l'esigibilità del credito) o nell'apertura della successione dell'imprenditore disponente, momento nel quale si

concretizzerebbe un diritto potestativo d'adesione, necessario per maturare il credito *ex lege*, implicitamente contenuto nella richiesta d'adempimento (D'Ippolito).

In ogni caso, appare evidente come la sopravvenienza di legittimari implichi una rideterminazione del valore delle quote, alla luce della nuova situazione, il che implica che per "beneficiari del contratto" debbano intendersi sia i legittimari assegnatari del bene produttivo che i legittimari già liquidati ai sensi dell'art. 768 *quater*.

Peraltro, mentre con riferimento alla possibilità di una liquidazione in natura è espressamente prevista per i legittimari partecipanti dall'art. 768-*quater*, nell'art. 768 *sexies* tale possibilità non è contemplata, facendosi riferimento alla "somma prevista dall'art. 768-*quater* maggiorata degli interessi legali": il che spinge alcuni autori ad un'interpretazione forse eccessivamente letterale della norma che esclude la possibilità di un adempimento in natura.

Se tale obbligazione rimane inadempita i legittimari sopravvenuti (e, nella lettura "non divisionale", quelli non aderenti) possono agire per l'annullamento del patto (sebbene si tratti di soggetti terzi rispetto al contratto, di qui il richiamo alla categoria dell'annullabilità assoluta) con un'azione che si prescrive in un anno (dall'apertura della successione per D'Ippolito, dall'accettazione dell'eredità per Gazzoni) e che comunque farebbe salvi i diritti *medio tempore* acquistati dai terzi sul bene produttivo, con esiti, quindi, molto meno dirompenti, sul piano della sicurezza nelle contrattazioni, di quelli che avrebbe un'azione di riduzione.

L'art. 768 *septies* prevede poi la possibilità di sciogliere o modificare il contratto, dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia, mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti (cioè per mutuo dissenso); ovvero mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione notificata agli altri contraenti certificata da un notaio. Sotto tale profilo, si è rilevato come se può avere un senso riconoscere all'imprenditore un diritto potestativo di recedere, atteso l'incondizionato potere di revoca spettante al testatore, ed atteso il fatto che la stessa *electio* potrebbe rilevarsi errata, la circostanza che esso possa essere convenzionalmente riservato in favore di ciascuna della parti contraenti crea il rischio di una assoluta instabilità del patto. La vigenza del contratto è in tal caso affidata ad imprevedibili sopravvenienze, tra le quali, *in primis*, non solo quelle legate ad un aumento (se recedono i legittimari) o ad una diminuzione (se recedono i discendenti) di valore dell'azienda, ma anche quelle derivanti dai rapporti personali tra i familiari e quindi dai litigi, invidie, rivalità, spesso alimentate dagli affini. Il notaio, cui spetta di stipulare il contratto dovrà pertanto richiamare l'attenzione dei contraenti sull'esito perverso che avrebbe l'attribuzione del diritto di recesso e dovrebbe rifiutarsi di stipularlo ove tale diritto fosse attribuito a ciascuna della parti, perché allora davvero la serietà del vincolo potrebbe essere discussa (Gazzoni).

Antonio Ruotolo

(\*) Il presente lavoro, non destinato alla pubblicazione, ha la funzione di riassumere le principali posizioni assunte dalla dottrina sulla configurazione della struttura del patto, prendendo a principale

riferimento i contributi di Caccavale, La Porta, Perlingieri, Amadio, valutandone poi le conseguenze anche sul piano della disciplina.

## BIBLIOGRAFIA

Opere consultate

### MONOGRAFIE E OPERE COLLETTANEE

**Patti di famiglia per l'Impresa (Atti Convegni Milano 31 marzo 2006, Napoli 12 maggio 2006, Palermo 16 giugno 2006, organizzati dalla Fondazione Italiana per il Notariato) (I Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato) Milano, 2007**

Contributi di

CACCAVALE CIRO Divieto dei patti successori ed attualità degli interessi tutelati. Appunti per uno studio sul Patto di famiglia: profili strutturali e funzionali della fattispecie

MERLO ANDREA Divieto dei patti successori ed attualità degli interessi tutelati. Profili civilistici del Patto di famiglia

VALERIANI ALBERTO Il Patto di famiglia e la riunione fittizia

DI GIANDOMENICO GIOVANNI Divieto dei Patti successori ed attualità degli interessi tutelati. Il Patto di famiglia nella sistematica del codice

TASSINARI FEDERICO Il Patto di famiglia: presupposti soggettivi, oggettivi e requisiti formali. Il Patto di famiglia per l'impresa e la tutela dei legittimari

DE ROSA GUIDO Il Patto di famiglia: presupposti soggettivi, oggettivi e requisiti formali. Il Patto di famiglia ed il suo ambito di applicazione

FRIEDMAN UGO Le implicazioni fiscali delle attribuzioni tra familiari. Prime riflessioni sul trattamento del Patto di famiglia ai fini delle imposte indirette

BASILAVECCHIA MASSIMO Le implicazioni fiscali delle attribuzioni tra familiari. Le implicazioni del Patto di famiglia. Aspetti sistematici

PURI PAOLO Le implicazioni fiscali delle attribuzioni tra familiari. Profili dell'imposizione diretta del Patto di famiglia

PENE VIDARI FRANCESCO Scioglimento, recesso e patologia del Patto di Famiglia

PISCHETOLA ADRIANO Il Patto di famiglia a confronto con gli strumenti negoziali alternativi al testamento

OCKL DAVID Patto di famiglia e diritto internazionale privato

BUSANI ANGELO Patto di famiglia e governance dell'impresa trasferita

**LA PORTA UBALDO Il patto di famiglia, Torino, 2007,**

con i contributi di

LA PORTA UBALDO: Il patto di famiglia. Struttura e profili causali del nuovo istituto tra trasmissione dei beni di impresa e determinazione anticipata della successione / LA PORTA UBALDO. -Torino : Utet Giuridica, 2007. - pp. 1-42

DONEGANA LUCA: Il patto di famiglia e la divisione: inconciliabilità

RESTUCCIA DARIO : Patto di famiglia e strumenti tradizionali di trasmissione della ricchezza

STUCCHI LORENZO : L'art. 768 bis c.c.: fattispecie e disciplina

PIETROBON ALESSANDRA Imputazione ex se, non riducibilità e esclusione dalla collazione delle attribuzioni giustificate dal patto di famiglia

D'IPPOLITO RICCARDO I rapporti con i terzi e la tutela dei non partecipanti

COLOMBANI GIOVANNI: Lo scioglimento del patto di famiglia

LANZI ELENA : L'impugnazione del patto di famiglia

FRATTINI FRANCESCO : Controversie e conciliazione

CIPOLLINI GIULIA : Profili fiscali del patto di famiglia

IEVA MARCO, Il patto di famiglia , in Trattato breve delle successioni e donazioni - Vol. II: Divisione ereditaria. Donazioni. Profili di diritto tributario, internazionale privato e comparato / diretto da RESCIGNO PIETRO, coordinato da IEVA MARCO. -Padova , 2010, 317 - 350

MONCALVO FABRIZIO, commento agli artt. 768-bis, 768-ter, 768-quater, 768-quinquies, 768-sexies, 768 septies in Codice ipertestuale delle successioni e donazioni (Commentario con banca dati di giurisprudenza e legislazione), di BONILINI G. ; a cura di CONFORTINI, Torino, 2007

BONILINI GIOVANNI, Il patto di famiglia, in BONILINI GIOVANNI.Trattato di diritto delle successioni e donazioni - III: La successione legittima, Milano, 2009

**Delle successioni - Vol. III artt. 713-768 octies leggi collegate (Commentario del codice civile, diretto da E. Gabrielli), Torino , 2009, con i contributi di**

DE NOVA GIORGIO ; DELFINI FRANCESCO Del patto di famiglia - Nozione

RAMPOLLA STEFANO Del patto di famiglia - Forma

CAROTA LISIA Del patto di famiglia - Partecipazione : Vizi del consenso : Rapporti con i terzi

VENDITTI AMEDEO Del patto di famiglia - Scioglimento : Controversie

### **Articoli su rivista**

Amadio Giuseppe PROFILI FUNZIONALI DEL PATTO DI FAMIGLIA in Rivista di diritto civile, 2007 345 - 362

Balestra Luigi ART. 768 BIS C.C. - NOZIONE. IL PATTO DI FAMIGLIA (Commento all'art. 768 bis c.c. introdotto dalla l. 14 febbraio 2006, n. 55) in Le Nuove leggi civili commentate, 2007, 25 – 38

Balestra Luigi IL PATTO DI FAMIGLIA A UN ANNO DALLA SUA INTRODUZIONE. PARTE SECONDA in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2007, 1037 - 1063

Balestra Luigi IL PATTO DI FAMIGLIA A UN ANNO DALLA SUA INTRODUZIONE (PARTE PRIMA) in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2007, 727 - 758

Boggiali Daniela PATTO DI FAMIGLIA CON RISERVA DI USUFRUTTO IN FAVORE DEL DISPONENTE, in Studi e Materiali, 2009, 1267 – 1269

Bonilini Giovanni PATTO DI FAMIGLIA E DIRITTO DELLE SUCCESSIONI MORTIS CAUSA in Famiglia, Persone e Successioni, 2007, 390 – 399

Caccavale Ciro LE CATEGORIE DELL'ONEROSITÀ E DELLA GRATUITÀ NEI TRASFERIMENTI ATTUATI NELL'AMBITO DEL PATTO DI FAMIGLIA: PRIME CONSIDERAZIONI in Rivista di diritto privato, 2007, 739 – 751

Campeis Giuseppe, De Pauli Arrigo ART. 768 OCTIES C.C. - CONTROVERSIE. IL PATTO DI FAMIGLIA (Commento all'art. 768 octies c.c. introdotto dalla l. 14 febbraio 2006, n. 55) in Le Nuove leggi civili commentate, 2007, 101 – 106

Carota Lisia SULLA QUALITÀ DI IMPRENDITORE DEL DISPONENTE NEL PATTO DI FAMIGLIA in Contratto e impresa, 2008, 560 – 579

Cataudella Antonino PARTI E TERZI NEL PATTO DI FAMIGLIA in Rivista di diritto civile, 2008, 179 - 187

Di Sapia Angelo COSTRUZIONE, DECONSTRUZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PATTO DI FAMIGLIA DALLA PROSPETTIVA NOTARILE in Vita notarile, 2008, 1633 – 1650

Donegana Luca IL PUNTO SUL PATTO DI FAMIGLIA in Rivista del Notariato, 2008, 965 – 991

Iannicelli Maria Alessandra IL DIVIETO DEI PATTI SUCCESSORI: PROSPETTIVE DI REVISIONE LEGISLATIVA in Famiglia, Persone e Successioni, 2008, 361 - 367

Ieva Marco ART. 768 QUATER C.C. (COMMI 1°, 2° E 4°) - PARTECIPAZIONE. IL PATTO DI FAMIGLIA(Commento all'art. 768 quater, commi 1°, 2° e 4° c.c. introdotto dalla l. 14 febbraio 2006, n. 55)in Le Nuove leggi civili commentate, 2007, 40 – 57

Ieva Marco LA DISCIPLINA DEL PATTO DI FAMIGLIA E L'EVOLUZIONE DEGLI STRUMENTI DI TRASMISSIONE DEI BENI PRODUTTIVI (OVVERO DEL TENTATIVO DI RIMEDIARE A IPOTESI DI MALFUNZIONAMENTO DEI MECCANISMI DI RIDUZIONE E COLLAZIONE, in Rivista del Notariato, 2009, 1081 – 1097

Imbrenda Maria Assunta PATTO DI FAMIGLIA, SOLIDARIETÀ FAMILIARE E FAMILY BUSINESS in Rassegna di diritto civile, 2007, 418 – 470

Laus Francesco PROFILI OGGETTIVI DI TUTELA DEI LEGITTIMARI NEL PATTO DI FAMIGLIA in Rivista del Notariato, 2008, 717 – 734

Lucchini Guastalla Emanuele ART. 768 QUATER C.C. (COMMA 3°) - PARTECIPAZIONE. IL PATTO DI FAMIGLIA(Commento all'art. 768 quater, comma 3° c.c. introdotto dalla l. 14 febbraio 2006, n. 55) in Le Nuove leggi civili commentate, 2007, 57 – 63

Lucchini Guastalla Emanuele ART. 768 TER C.C. - FORMA. IL PATTO DI FAMIGLIA (Commento all'art. 768 ter c.c. introdotto dalla l. 14 febbraio 2006, n. 55)in Le Nuove leggi civili commentate, 2007, 38 – 40

Maggiolo Marcello ART. 768 SEPTIES C.C. - SCIoglimento. IL PATTO DI FAMIGLIA (Commento all'art. 768 septies c.c. introdotto dalla l. 14 febbraio 2006, n. 55) in Le Nuove leggi civili commentate, 2007, 90 – 100

Merlo Andrea APPUNTI SUL PATTO DI FAMIGLIA in Le Società, 2007, 946 – 955

Palazzo Antonino IL PATTO DI FAMIGLIA TRA TRADIZIONE E RINNOVAMENTO DEL DIRITTO PRIVATO in Rivista di diritto civile, 2007, 261 – 272

Patti Filippo, IL PATTO DI FAMIGLIA. STRUMENTO DI TRASMISSIONE DI RICCHEZZA, in Vita notarile, 2009, 1159 – 1173

Perlingieri Giovanni IL PATTO DI FAMIGLIA TRA BILANCIAMENTO DEI PRINCIPI E VALUTAZIONE COMPARATIVA DEGLI INTERESSI in Rassegna di diritto civile, 2008, 146 – 203

Petrelli Gaetano, LA NUOVA DISCIPLINA DEL "PATTO DI FAMIGLIA", in Rivista del Notariato, 2006, 401 - 466

Rossi Carleo Liliana IL PATTO DI FAMIGLIA: UNA MONADE NEL SISTEMA? in Notariato, 2008, 434 - 446

Salvatore Lorenzo IL TRAPASSO GENERAZIONALE NELL'IMPRESA TRA PATTO DI FAMIGLIA E TRUST, in Notariato, 2007, 553 – 561

Salvestroni Umberto BREVI NOTE IN TEMA DI "PATTO DI FAMIGLIA" in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2007, 1291 – 1297

Sicchiero Gianluca ART. 768 QUINQUIES C.C. - VIZI DEL CONSENSO. IL PATTO DI FAMIGLIA(Commento all'art. 768 quinquies c.c. introdotto dalla l. 14 febbraio 2006, n. 55) in Le Nuove leggi civili commentate, 2007, fasc. 1-2 pag. 63 – 81

Sicchiero Gianluca ART. 768 SEXIES C.C. - RAPPORTI CON I TERZI. IL PATTO DI FAMIGLIA(Commento all'art. 768 sexies c.c. introdotto dalla l. 14 febbraio 2006, n. 55) in Le Nuove leggi civili commentate, 2007, 81 – 90

Tondo Salvatore APPUNTI SUL "PATTO DI FAMIGLIA", in Vita notarile, 2009, 675 – 686

Torroni Alessandro IL PATTO DI FAMIGLIA: ASPETTI DI INTERESSE NOTARILE in Rivista del Notariato, 2008, 465 – 493

Vincenti Andrea, IL PATTO DI FAMIGLIA COMPIE CINQUE ANNI: SPUNTI DI RIFLESSIONE SUL NUOVO TIPO CONTRATTUALE, in Dir. Famiglia, 2011, 1441 ss.

Zoppini Andrea PROFILI SISTEMATICI DELLA SUCCESSIONE "ANTICIPATA" (NOTE SUL PATTO DI FAMIGLIA) in Rivista di diritto civile, 2007, 273 – 296